



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, E DIRITTO ALLO STUDIO

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
lavoro@pec.regione.lombardia.it

Protocollo E1.2018.0534582 del 21/11/2018

A

ANCI LOMBARDIA

Email: info@pec.anci.lombardia.it

Ai Comuni della Lombardia

Oggetto: Indicazioni e chiarimenti sulla programmazione e gestione dei servizi inerenti all'esercizio del diritto allo studio

Sono giunte dai Comuni numerose richieste di chiarimento a seguito dell'abrogazione della L.R. n. 31/1980. Con la presente si intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla disciplina regionale sul diritto allo studio ordinario, nel quadro dei principi stabiliti dalla legislazione statale (D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.) e regionale (L.R. n. 19/2007).

Disciplina regionale del diritto allo studio

Con la L.R. n. 19/2007, Regione Lombardia ha realizzato il sistema Dote scuola, incentrato sulla dote quale strumento finanziario per l'accesso ai servizi, gestito da un unico livello di governo e con un unico procedimento, al fine di contribuire alla spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione.

Il consolidamento della Dote scuola nelle sue diverse componenti ha segnato il passaggio dal sostegno all'offerta a quello della domanda, al fine di garantire il pieno esercizio della libertà di scelta rispetto ai percorsi educativi e favorire una migliore programmazione degli interventi, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di maggiore efficacia degli interventi. Ciò ha comportato l'abrogazione della precedente normativa regionale sul diritto allo studio: la L.R. 20 marzo 1980, n. 31, e le relative disposizioni attuative. Conseguentemente la materia del diritto allo studio in Lombardia è ad oggi disciplinata, oltre che dalla vigente legislazione statale, esclusivamente dalle disposizioni contenute nella citata L.R. n. 19/2007.

Programmazione degli interventi

Referente per l'istruttoria della pratica: Roberto Gironi, Tel. 02/6765.5736
roberto_gironi@regione.lombardia.it

La L.R. n. 19/2007 (art. 7, comma 5), relativa al sistema educativo di istruzione e formazione professionale, attribuisce ai comuni – in attuazione delle rispettive competenze programmatiche e in coerenza agli indirizzi definiti da Regione - l'organizzazione della rete scolastica di primo ciclo e la definizione del piano dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

Alla luce di tale normativa ogni Comune può dotarsi, nella propria autonomia, di uno strumento di programmazione degli interventi per l'esercizio del diritto allo studio, come avveniva già in vigore della citata L.R. n. 31/1980, con l'unica precisazione che **non sussiste più l'obbligo di trasmettere detto piano alla Regione.**

Fornitura dei libri di testo e servizi scolastici a favore di alunni non residenti

L'art. 156, comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) prevede l'assegnazione gratuita dei libri di testo da parte dei comuni esclusivamente per gli alunni della scuola primaria, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Ai sensi dell'art. 8-ter della l.r. 19/2007, i Comuni curano la fornitura dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso lo strumento della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha riaffermato che la provvidenza in argomento non è destinata alle scuole, bensì direttamente agli alunni ed alle famiglie, in quanto correlata dal legislatore ordinario all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Conseguentemente, si ritiene di poter sostenere che la fornitura dei libri di testo non compete al Comune nel cui ambito territoriale è ubicata la scuola, bensì al Comune di residenza dell'alunno destinatario della prestazione.

In via ulteriore, a seguito dell'abrogazione della L.R. n. 31/1980, sorge l'esigenza di individuare i destinatari dei servizi scolastici di carattere individuale e collettivo e di precisare a quale Comune spetti il pagamento degli oneri derivanti da tali prestazioni. In tale ambito, si evidenzia che spetta ai Comuni, in coerenza alle disposizioni contenute del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 - artt. 3 e 13) garantire agli studenti e alle famiglie l'erogazione dei servizi correlati ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, essendo le Amministrazioni locali deputate all'esercizio di tutte le funzioni fondamentali che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.

Va anche considerato che gli interventi di razionalizzazione delle reti scolastiche previsti dal D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, hanno portato alla soppressione di numerose autonomie scolastiche, evidenziando l'inadeguatezza delle disposizioni dell'abrogato articolo 10 della L.R. n. 31/1980.

Alla luce di tale quadro normativo, si ritiene quindi di stabilire in via interpretativa, che il Comune nel cui territorio ha sede la scuola frequentata dagli studenti non possa esimersi dal garantire il diritto degli stessi ad ottenere le cedole librarie per l'acquisto dei libri della scuola primaria, salvo poi richiedere al Comune di residenza dello

studente il rimborso degli oneri sostenuti.

Ciò in quanto le disposizioni contenute nella predetta normativa nazionale non paiono imporre alcun obbligo al Comune regolatore di sopportare i costi del servizio a favore di soggetti non residenti. Sono fatte salve, ovviamente diverse disposizioni previste da atti convenzionali stipulati dai comuni a livello territoriale.

Scuole dell'infanzia autonome

La L.R. 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", prevede all'articolo 7-ter che la Regione, riconoscendo la funzione educativa e sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

Al fine di valorizzare e sostenere i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell'infanzia autonome e garantire nelle stesse l'attuazione dei servizi per il diritto allo studio, mediante il contenimento delle rette scolastiche a carico delle famiglie, si ritiene che i rapporti tra i comuni e le istituzioni scolastiche paritarie, come avveniva in passato, siano regolati da apposite convenzioni, assumendo come riferimento normativo la predetta L.R. n. 19/2007.

Trasporto scolastico

Gli interventi dei comuni in questo ambito possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio, in altre facilitazioni o provvidenze.

In attuazione della predetta legislazione statale e regionale, i comuni assicurano, nei limiti delle effettive necessità, il servizio di trasporto scolastico agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione primaria e secondaria di primo grado - in particolare nei territori non coperti da servizi di trasporto pubblico - improntando la propria azione a criteri di efficacia, economicità e qualità, compatibilmente con i vincoli economico-finanziari e secondo criteri e modalità organizzative definiti dai regolamenti comunali.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: Roberto Gironi, Tel. 02/6765.5736
roberto_gironi@regone.lombardia.it